

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP.

Sede legale in Piazza Maggiore n°36 - cap 20065 Inzago (MI)

Tel.: 02/95316201 – Fax: 02/95316359

Indirizzo e-mail : bccinzago@inzago.bcc.it Sito internet: www.bccinzago.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Milano n 01123420158

Capitale sociale euro 34.210.220 Riserve euro 59.412.328 al 31 dicembre 2010

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 3819.0.0 - cod. ABI 08592

Iscritta all'Albo delle società cooperative n.A160954

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.

Aderente al Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo.

Aderente al Fondo di Garanzia Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO CON GARANZIA IPOTECARIA

L'apertura di credito è un contratto mediante il quale la Banca mette a disposizione del Cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad un importo concordato.

Salvo diverso accordo, il Cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concessogli.

L'apertura di credito può essere in conto corrente o semplice.

Nell'**apertura di credito in conto corrente**, i successivi versamenti del Cliente hanno l'effetto di ripristinare la disponibilità; invece, nell'**apertura di credito semplice**, i successivi versamenti del Cliente vengono imputati a parziale o totale estinzione del debito del Cliente verso la Banca, derivante dall'utilizzazione delle somme.

La linea di credito, in ogni caso, deve essere utilizzata dal Cliente entro il limite di importo concordato con la Banca e, sulle somme utilizzate nell'ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti.

Pertanto, la Banca può rifiutare di eseguire le operazioni disposte dal Cliente che comportino il superamento del limite suddetto e l'eventuale esecuzione di tali operazioni non determina la concessione di un aumento del credito al Cliente, neppure per l'importo delle operazioni eseguite.

La presenza sul conto di un saldo debitore superiore al limite dell'affidamento concesso identifica uno "sconfinamento", che può determinarsi anche solo "per valuta", se il saldo contabile risulti a credito. La definizione dei tipi di saldo (per valuta e contabile) è contenuta nella "*Legenda*" posta al termine del presente Foglio informativo.

L'apertura di credito, sia in conto corrente che semplice, quando è garantita da ipoteca, può assumere la forma dell'apertura di credito fondiaria o ipotecaria.

In particolare, l'**apertura di credito fondiaria** è assistita da garanzia ipotecaria, normalmente di 1° grado, su immobili. L'ammontare massimo dell'affidamento è pari all'80% del valore dei beni ipotecati, elevabile fino al 100% qualora vengano prestate garanzie integrative (fideiussioni bancarie; polizze assicurative; ecc.). Preesistendo garanzie ipotecarie, dal valore dei beni deve essere detratto il residuo del finanziamento precedentemente garantito.

L'**apertura di credito ipotecaria**, invece, è assistita da garanzia ipotecaria, non necessariamente di primo grado, su immobili.

| | |
|--|--|
| Capitalizzazione | La capitalizzazione degli interessi viene effettuata, sia per gli interessi a debito sia per quelli a credito, trimestralmente e comunque all'atto dell'estinzione del rapporto |
| Modalità di calcolo degli interessi | Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni). |
| COMMISSIONI | |
| Commissione per la messa a disposizione di fondi (chiamata anche Commissione sull'accordato) | non oltre 0,50 % ogni trimestre |
| SPESE MASSIME | |
| spese collegate alla stipula del contratto (visure, accesso a base dati, ecc.) | €0,00 |
| spese di istruttoria | pari al 3 ‰ con un minimo di euro 250,00 |
| Spese per comunicazioni periodiche <i>in forma cartacea</i> | €2,00 |
| <i>on line</i> | €0,00 |
| Spese per altre comunicazioni, ad eccezione di quelle concernenti variazioni unilaterali <i>in forma cartacea</i> | €2,00 |
| <i>on line</i> | €0,00 |
| Spese per informazioni o comunicazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste ai sensi di legge, richieste dal cliente, ovvero trasmesse, su richiesta del cliente, con strumenti diversi da quelli previsti nel contratto <i>in forma cartacea</i> | €5,00 |
| <i>on line</i> | €0,00 |
| spese per copia documentazione | da quantificare al momento della richiesta, in proporzione dei costi effettivamente sostenuti dalla Banca |
| spesa per l'attività di gestione e controllo dello sconfinamento (detta anche "onere scoperto/sconfinamento") di importo superiore ad euro 1.000,00 rapporti su basi affidate | € 5,00 |
| rapporti su basi affidate Soci | € 3,00 |
| perizia tecnica (se eseguita a cura della banca) | minimo 180,00 massimo 3.000 euro |
| intervento funzionario fuori sede | Euro 200,00 |
| variazione/restrizione/svincolo di ipoteca | Euro 75,00 |
| spese aggiuntive per cancellazione ipoteca con intervento funzionario fuori sede | Euro 200,00 |
| ALTRI ONERI | |
| Al momento della stipula del contratto, il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi | |
| perizia tecnica | Rilasciata da un perito gradito alla banca. Secondo il tariffario del perito |
| Spese notarili | Secondo la tariffa notarile |
| assicurazione immobili | Obbligatoria Capitale assicurato pari al valore commerciale dell'immobile (e comunque non inferiore a al 150% dell'ammontare del fido) con copertura per incendio/scoppio/fulmine con vincolo a favore della Banca (Polizza Patrimonio di Assimoco o altra polizza equivalente gradita alla Banca) |

Imposta sostitutiva: 0,25% o 2% della somma erogata
Tassa ipotecaria: ove prevista, stabilita per tempo dall'Amministrazione Finanziaria
Imposte e tasse presenti e future: a carico del cliente

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.

TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)

Si riportano i costi **orientativi** del fido riferiti ad ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia. E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l'algoritmo pubblicato sul sito internet della banca.

La formula di calcolo del TAEG è la seguente:

$$TAEG = \left(\frac{\text{utilizzato} + \text{interessi} + \text{oneri}}{\text{utilizzato}} \right)^t - 1$$

Negli esempi che seguono il TAEG è calcolato assumendo un fido di 1.500 euro (o di 5.000 euro, se il contratto prevede diverse soglie di accordato, superate le quali varia il tasso di interesse o l'importo delle spese). Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a tre mesi. Si ipotizza inoltre che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo di riferimento.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Esempio 1 <i>contratto con durata indeterminata e commissione per la messa a disposizione dei fondi</i> ISC= 33,75% | Accordato: 1.500 euro | Tasso debitore nominale annuo: 12% | Interessi, su base trimestrale: 43,11 euro |
| | Durata: 3 mesi | Commissione per la messa a disposizione dei fondi: 2% dell'accordato, su base annua | Commissione per la messa a disposizione dei fondi, su base trimestrale: 7,50 euro |
| | Utilizzato: 1.500 euro per tutta la durata | Spese collegate all'erogazione del credito: 250 euro <i>una tantum</i> | Spese, su base trimestrale: 62,5 euro |
| Esempio 2 <i>contratto con durata indeterminata, 2 soglie di tasso e commissione per la messa a disposizione dei fondi</i> | Accordato: 5.000 euro | NON PREVISTO | |
| | Durata: 3 mesi | | |
| | Utilizzato: 5.000 euro per tutta la durata | | |
| Esempio 3 <i>contratto con durata di 18 mesi e commissione per la messa a disposizione dei fondi</i> ISC= 24,07 | Accordato: 1.500 euro | Tasso debitore nominale annuo: 12% | Interessi (per 18 mesi): 277,94 euro |
| | Durata: 18 mesi | Commissione per la messa a disposizione dei fondi: 2% dell'accordato, su base annua | Commissione per la messa a disposizione dei fondi (per 18 mesi): 45,00 euro |
| | Utilizzato: 1.500 euro per tutta la durata | Spese collegate all'erogazione del credito: 250 euro <i>una tantum</i> | Spese (per 18 mesi): 250,00 Euro |
| Esempio 4 <i>contratto con durata indeterminata e commissione di massimo scoperto</i> | Accordato: 1.500 euro | NON PREVISTO | |
| | Durata: 3 mesi | | |
| | Utilizzato: 1.500 euro per tre periodi non consecutivi di 29 giorni nel trimestre | | |
| Esempio 5 | Accordato: 1.500 euro | NON PREVISTO | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| <i>contratto con durata indeterminata e commissione di massimo scoperto</i> | Durata: 3 mesi | | |
| | Utilizzato: 1.500 euro in via continuativa per l'intero trimestre | | |
| Esempio 6 <i>Il contratto non prevede l'applicazione né della commissione per la messa a disposizione dei fondi né della commissione di massimo scoperto</i> ISC= 31,28% | Accordato: 1.500 euro | Tasso debitore nominale annuo: 12% | Interessi, su base trimestrale: 43,11 euro |
| | Durata: 3 mesi | Spese collegate all'erogazione del credito: 250 euro <i>una tantum</i> | Spese, su base trimestrale: 62,50 Euro |
| Utilizzato: 1.500 euro per tutta la durata | | | |

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi (solo se l'apertura di credito è a tempo indeterminato), prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest'ultimo la variazione con un preavviso minimo di due mesi. La variazione si intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Se il contratto è a tempo determinato, le parti hanno la facoltà di recedere per giusta causa, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, eventualmente anticipata via fax, mail o con altro mezzo. A mero titolo esemplificativo, costituisce giusta causa di recesso per la banca il verificarsi di una delle ipotesi indicate nell'art. 1186 cod. civ. (insolvenza del cliente; diminuzione, da parte di questi, delle garanzie date; mancata concessione delle garanzie promesse) o il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale e finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca. Per il pagamento di quanto dovuto viene dato al cliente, con le medesime modalità, un preavviso di 5 giorni.

Se il contratto è a tempo indeterminato o, nel caso di contratto a tempo determinato, se questo si trasforma l'apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento, previo preavviso di 5 giorni, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, eventualmente anticipata via fax, mail o con altro mezzo, dall'apertura di credito nonché di ridurla o di sospenderla seguendo analoghe modalità. In presenza di giusta causa o di giustificato motivo, le parti possono recedere, con le stesse modalità, anche senza preavviso.

Il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso. Gli eventuali pagamenti allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza o dopo la comunicazione di recesso, non comportano ripristino dell'apertura di credito. Il cliente, anche senza un'espressa richiesta della banca, è tenuto ad eseguire il pagamento di tutto quanto dovuto alla scadenza del contratto o alla data in cui diviene operante il recesso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale in caso di recesso

n. 30 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Bcc di Inzago, Piazza Maggiore n°36 – 20065 Inzago, e-mail: bccinzago@inzago.bcc.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, in alternativa al ricorso al giudice, può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, secondo la procedura sopra illustrata, oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. Nel contratto è possibile pattuire che la mediazione sia esperta presso il Conciliatore Bancario Finanziario di cui sopra. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

| | |
|---|--|
| Commissione di massimo scoperto | Commissione percentuale applicata dalla Banca, nel periodo di tempo corrispondente alla periodicità di capitalizzazione degli interessi, sul massimo saldo debitore, comunque entro il limite del fido concesso, qualora il conto presenti un saldo a debito per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni. |
| Commissione sulla messa a disposizione di fondi | Compenso per l'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' calcolata sull'importo dell'affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione e applicata con periodicità trimestrale. |
| Imposta sostitutiva | Imposta pari allo 0,25% della somma che la Banca mette a disposizione, ad eccezione delle aperture di credito concesse a persone fisiche e destinate all'acquisto/costruzione/ristrutturazione di immobili ad uso abitativo diversi dalla prima casa, per le quali l'imposta sostitutiva è pari al 2% della stessa somma. |
| Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) | Indica il costo totale del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso. |
| Parametro di indicizzazione | Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse, che varia secondo l'andamento del parametro. |
| Periodicità di capitalizzazione degli interessi | Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. |
| Risoluzione del contratto | Scioglimento del rapporto contrattuale a causa del mancato assolvimento degli obblighi, derivanti dal contratto, a carico delle parti dello stesso. |
| Spread | Maggiorazione applicata ai parametri di indicizzazione/riferimento. |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Tasso di interesse debitore | Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa. |
| Tasso di interesse debitore effettivo | Valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione degli interessi |
| Tasso di interesse di mora | Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di scioglimento del rapporto per qualsiasi motivo. |
| Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati: <ul style="list-style-type: none">- per le aperture di credito in conto corrente, il TEGM della categoria "aperture di credito in conto corrente";- per le aperture di credito semplici, il TEGM della categoria "altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese"; aumentarlo di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriore 4 punti percentuali, e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. |
| Valuta | Data di inizio di decorrenza degli interessi. |